



(Provincia di Milano)
- Servizio Tributi -

INFORMATIVA I.U.C. ANNO 2014

Con la Legge n. 147 del 27dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) all'articolo 1 comma 639 è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014 **l'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC**, che è composta da **IMU - TASI - TARI**.

Il Comune di Magnago con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2014 ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC.

I.M.U. – Imposta Municipale Propria

La Legge n. 147/2013 ha lasciato salva la disciplina generale dell'IMU ed ha introdotto, per l'anno 2014 all'art. 1 commi 707 e 708 alcune modifiche e novità.

L'IMU non si applica:

- 1) all'<u>unita immobiliare posseduta a titolo di abitazione principale e delle pertinenze della stessa</u> (in ragione di un solo immobile per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7) ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota stabilita dal Comune e la relativa detrazione;
- 2) alla <u>unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa</u> adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari:
- ai <u>fabbricati di civile abitazione</u> destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 Aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 Giugno 2008;
- 4) alla <u>casa coniugale assegnata al coniuge</u> e relative pertinenze a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- 5) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate a alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
- 6) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- 7) In forza dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito con la Legge n. 124/2013 dal 1° Gennaio 2014 l'imposta municipale propria non si applica, altresì, ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

ALIQUOTE 2014

Le aliquote da applicare per il calcolo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 sono state deliberate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2014 e precisamente:

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate (C/2, C/6, C/7)
- per tutti gli immobili iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2 (se non pertinenze di abitazioni), C/3, C/4 e nel gruppo catastale D, i terreni agricoli e tutte le fattispecie di immobili non comprese nelle altre categorie indicate
- 0,81 % per le aree fabbricabili
- > 0,86 % per gli immobili categoria catastale da A/1 ad A/9 (Abitazione non principale) e pertinenze

DETRAZIONI IMU 2014

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (per categorie A/1, A/8, A/9) del soggetto passivo e relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ABITAZIONE IN USO AI FAMILIARI

Per l'anno 2014 **non sono più ammesse concessioni** in uso gratuito ai familiari in linea retta o in linea collaterale. Pertanto l'aliquota da utilizzare sarà quella prevista per gli immobili categoria catastale da A/1 ad A/9 e pertinenze pari a 0,86 %.

ABITAZIONE ANZIANI

L'IMU non si applica all' <u>unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani</u> o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanenti, a condizione che la stessa risulti non locata, come previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – componente IMU - all'articolo 11. Allo stesso regime soggiace l'eventuale pertinenza.

Al fine di ottenere la suddetta esenzione deve essere presentata apposita dichiarazione entro il 30/06/2014 reperibile sul sito internet del Comune e in distribuzione presso gli uffici comunali.

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE FABBRICATI ISCRITTI A CATASTO

Per i fabbricati iscritti a catasto si applica alla **rendita catastale**, risultante al 1[^] gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione catastale del 5% ed i seguenti **moltiplicatori**:

- ◆ 160 per fabbricati del gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, (con esclusione della categoria catastale A/10)
- ♦ 140 per fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5
- 80 per fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10 e nella categoria catastale D/5
- ♦ 55 per fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
- ♦ 65 fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

AREE FABBRICABILI

La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del D. LGS. n. 504/1992.

Il Comune di Magnago con deliberazione di G.C. n. 144 del 12/11/2012 ha deliberato **ai soli fini indicativi** i nuovi valori di riferimento.

TERRENI AGRICOLI

La base imponibile dei terreni agricoli viene stabilita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.

Come previsto dalla Legge n. 147/2013 per i terreni agricoli posseduti e condotti dai **coltivatori diretti** e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

E' riservata **interamente** allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo **classificati nel gruppo catastale D**, calcolato con aliquota standard dello 0,76 % .

SCADENZE DI PAGAMENTO IMU

Il termine per il pagamento IMU anno 2014:

- → 16 giugno 2014 acconto pari al 50% DELL'IMPOSTA DOVUTA calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno 2013
- ◆ 16 dicembre 2014 saldo calcolato a conguaglio sulla base delle aliquote

e delle detrazioni deliberate nell'anno 2014

Il pagamento non va effettuato se **l'imposta annuale** da versare è inferiore <u>a € 3,00</u>

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'imposta Municipale Propria dell'anno 2014 può essere pagata esclusivamente con:

♦ MODELLO MINISTERIALE "F24"

Il versamento può essere eseguito utilizzando il modello ministeriale che prevede la "Sezione IMU ed altri tributi locali", disponibile presso tutti gli istituti bancari, gli uffici postali e scaricabile in formato elettronico dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Codice Identificativo del Comune di Magnago: E819

CODICI TRIBUTO IMU F24

I codici tributi, per il versamento dell'Imposta, sono:

- ◆ 3912 "IMU Abitazione principale e relative pertinenze -COMUNE"
- ♦ 3913 "IMU Fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE" esenti dal 2014
- ♦ 3914 "IMU Terreni agricoli -COMUNE"
- ◆ 3916 "IMU Aree fabbricabili COMUNE"
- ◆ 3918 "IMU Altri fabbricati COMUNE"
- ♦ 3923 "IMU Imposta Municipale Propria Interessi da accertamento COMUNE"
- ♦ 3924 "IMU Imposta Municipale Propria Sanzioni da accertamento COMUNE"
- 3925 "IMU Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" STATO"

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE I.M.U.

Come previsto dal D.L. n. 35 del 08/04/2013, articolo 10, comma 4 lettera a) i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale e le relative istruzioni.

CALCOLO I.M.U ON LINE

E' disponibile sul sito internet del Comune il programma per il calcolo dell'Imposta

Sito internet : www.comune.magnago.it. "SERVIZIO CALCOLO IMU ON LINE".

IL COMUNE CALCOLA I.M.U 2014 "OVER 65"

L'Ufficio Tributi offrirà, solo per chi ha già usufruito di tale servizio nell'anno 2013, assistenza in materia di I.M.U. con il servizio gratuito denominato "Il Comune calcola l'I.M.U. SALDO 2014" - Over 65.

Il personale dell'Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Tutta la modulistica e ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.magnago.mi.it

La presente informativa è stata elaborata in base alla normativa sull'Imposta Unica Comunale in vigore alla data del 15.09.2014.

L'Ufficio Tributi invita i contribuenti a prestare particolare attenzione alle eventuali novità in materia di IUC e reperire nei prossimi giorni la versione più aggiornata di questo vademecum, consultando l'apposita sezione del sito istituzionale del comune.

Giorni ed orari di apertura al pubblico: telefono : 0331-658.305 MARTEDI' dalle ore 09.00 alle ore 13.00 fax: 0331-306.205

GIOVEDI' dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e-mail: tributi@comune.magnago.mi.it vENERDI' dalle ore 11.00 alle ore 13.00 info@pec.comune.magnago.mi.it

AREE FABBRICABILI 2014

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 e 6, del D. Lgs. n. 504/1992 e precisamente:

* al 1º gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

*In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

A norma dell'art. 36, comma 2 del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzate a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Il Comune, con deliberazione di G. C. n. 144 del 12/11/2012, ha determinato solo ai fini indicativi non vincolanti né per il Comune né per il contribuente, per zone omogenee, i valori di riferimento.

VALORI VENALI ORIENTATIVI MEDI AREE EDIFICABILI SITE NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL' IMU –			
DELIBERAZ. G.C. N.144 DEL 12/11/ AMBITI P.G.T.		VALORE EURO AL	MO
_	Ulteriori specifiche	VALORE LUNG AL	InQ
RESIDENZIALE ART. 19 NUCLEO DI ANTICA	Area libera soggetta a Piano di		€ 200
FORMAZIONE	recupero		€ 200
ART. 20 AMBITO EDIFICATO LIMITROFO AL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE (B1)			€ 155
ART. 21 AMBITO EDIFICATO ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO (B2)	All'interno dell'area edificata	Con indice 1 mc/mq	€ 110
		Con indice 0,7 mc/mq	€ 77
	In posizione periferica ai margini degli ambiti rurali E3 ed E4	Con indice 1 mc/mq	€ 97
		Con indice 0,7 mc/mq	€ 70
ART. 22 AMBITI INTERCLUSI O DI COMPLETAMENTO SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO (B3)	Aree già convenzionate in corso di attuazione		€ 97
	Con PA da approvare e convenzionare		€ 70
ART. 23 AMBITI A VERDE PRIVATO (B4)	Con superficie fino a 2000 mq		€ 38
	Con superficie sup. 2000 fino a 5000 mq		€ 48
	Con superficie superiore a 5000 mq		€ 58
ART. 24 AREE RIQUALIFICAZIONE DA ATTIVITA' PRODUTTIVE (B5)			€ 70
PRODUTTIVO			
ART. 25 a) AMBITI PRODUTTIVI CONSOLIDATI			€ 80
ART. 25 b) AMBITI AMPLIAMENTO PRODUTTIVO PREVISTI NEL DOCUMENTO DI PIANO (CFR. ART. 3 DP1)			€ 80
ART. 26 AMBITI PRODUTTIVI SOGGETTI A P.A. (D2)			€ 64
TERZIARIO COMMERCIALE			
ART. 27 AMBITI TERZIARI - COMMERCIO (T1)			€ 120
AREE PER SERVIZI			
AREE PER ATTREZZATURE PUBB. E DI INTERESSE PUBB.			€ 17

COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI RESIDENZIALI

I valori delle aree edificabili residenziali indicati in tabella potranno essere ridotti come di seguito indicato:

- per le aree con conformazioni particolari: quando l'area fabbricabile ha un lato minore inferiore di 17 metri e/o una capacità edificatoria complessiva inferiore a 250 mc il valore è da diminuire del 15%
- nel caso di effettiva impossibilità edificatoria del terreno per limitate dimensioni dello stesso, unitamente ad impossibilità di accorparlo a terreni edificabili contermini di altra proprietà **riduzione del 50%**

Le riduzioni non sono applicabili alle aree soggette a pianificazione attuativa dal Piano delle Regole